

"FONDAZIONE ANNA MARIA CATALANO"

STATUTO

Art. 1.

DENOMINAZIONE E SEDE

Su iniziativa di Sergio Estivi, in qualità di Socio Fondatore, e' costituita, in memoria di Anna Maria Catalano, la "FONDAZIONE ANNA MARIA CATALANO".

La Fondazione ha sede in Fiumicino (Roma), località Fregene, Via Marotta n. 7 e potrà istituire e sopprimere ovunque nell'ambito territoriale della Regione Lazio, sedi secondarie, uffici ed unità operative.

Art. 2.

SCOPO

La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di operare nell'ambito territoriale della Regione Lazio ai fini della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (art. 10, primo comma, lettera a), numero 8), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460).

Ha, inoltre, lo scopo di favorire ed incrementare l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano alla ricerca scientifica con particolare riguardo alle scienze legate al rispetto e alla valorizzazione dell'ambiente, promuovendo ed incoraggiando, anche mediante l'istituzione di centri di ricerca, iniziative intese ad approfondire la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale.

In particolare si propone di promuovere e favorire lo sviluppo della cultura tecnica, la ricerca scientifica e industriale, l'innovazione tecnologica e l'applicazione delle regole e norme tecniche nei settori della scienza e delle tecnologie riguardanti l'ambiente, l'agricoltura biologica ed i problemi inerenti, **diffondendone** la conoscenza e mettendone in rilievo l'importanza economica e sociale.

La Fondazione ha, altresì, lo scopo di svolgere attività esterna per conto di Enti Pubblici ed organismi privati rivolta allo svolgimento di studi e ricerche ed alla elaborazione di progetti legati alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e della natura.

La Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, primo comma, lettera c), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e rientranti nella tutela e nella valorizzazione della natura e dell'ambiente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 3.

##### ATTIVITA' STRUMENTALI

Per il raggiungimento dei suoi scopi di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente la Fondazione potrà, tra l'altro:

- promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori che operino, continuativamente o **discontinuamente**, nella Regione Lazio;

- compiere studi e ricerche;
- curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studio e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi;
- gestire, affittare, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, acquistare beni mobili ed immobili, impianti ed attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- stipulare atti o contratti anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, di qualsivoglia operazione finanziaria, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi

o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale - diretta o indiretta - al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonchè partecipare a enti del medesimo tipo;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Art. 4.

#### PATRIMONIO

Il patrimonio e' costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto e' parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con donazioni, eredita', legati ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione e vogliano contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per lo svolgimento dei propri programmi e attività presso enti ed organismi sia pubblici che privati.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. I contributi ed i proventi di sponsorizzazione erogati anche dal Fondatore non costituiscono incremento patrimoniale, ma sono utilizzati per finanziare le attività della Fondazione unitamente ai proventi della gestione ed agli eventuali residui di amministrazione.

Art. 5.

#### DESTINAZIONE E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura (art. 10, primo comma, lettere e) e d), del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).

#### Art. 6.

##### ADERENTI ALLA FONDAZIONE

Possono essere ammesse a far parte della Fondazione persone fisiche e giuridiche (pubbliche e private) che condividano le finalità della Fondazione stessa e si **obbligino** a concorrere con mezzi economici e materiali al funzionamento e finanziamento della sua attività.

Ai fini dell'ammissione:

le persone fisiche, che debbono possedere i requisiti di buona condotta morale e civile e professare notoriamente idee e sentimenti ispirati alla democrazia, alla diffusione dei valori laici e della valorizzazione dell'ambiente, devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, indicando, oltre alle generalità complete, l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti, nonché l'ammontare della dotazione che si propongono di sottoscrivere come apporto patrimoniale;

le persone giuridiche, che debbono avere quale scopo sociale la diffusione della cultura, della conoscenza e della valorizzazione ambientale, devono presentare la richiesta di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dall'estratto della delibera dell'Organo competente a deliberare relativamente all'adesione ed in cui dovrà, altresì, essere indicata la quota dei beni che si impegnano a portare in dotazione.

Sull'ammissione decide ad insindacabile giudizio il Consiglio di Amministrazione; non è ammesso l'acquisto per successione a qualsiasi titolo dovuta.

All'atto dell'ammissione il richiedente dovrà versare la quota della propria dotazione al patrimonio della Fondazione.

Qualora l'ammesso effettui conferimenti patrimoniali che rappresentino almeno la decima parte del patrimonio ricevuto in dotazione dal Fondatore, l'ammesso stesso potrà designare un membro del Consiglio di Amministrazione, così come specificato all'articolo 9.

Sono esclusi, con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, gli aderenti che non ottemperino agli impegni finanziari assunti e coloro che ne facciano richiesta a mezzo lettera raccomandata; a questi ultimi non spetta la restituzione delle somme o quote comunque versate.

#### Art. 7.

#### ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio Scientifico;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.8.

PRESIDENTE

La carica di Presidente spetta, sua vita natural durante, al Fondatore Sergio Estivi.

Per perpetuare l'intendimento del Fondatore, egli ha il potere di nominare il suo sostituto, il quale subentrerà nella carica entro trenta giorni dalle dimissioni, impedimento permanente o decesso.

Il Presidente:

- ha il potere di nominare gli ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione, qualora in sede di atto costitutivo ne abbia nominato un numero inferiore a quello massimo sancito all'articolo 9 dello Statuto;
- ha il potere di nominare i membri del Collegio Scientifico;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Scientifico;
- istituisce e **sopprime**, sedi secondarie, uffici ed unità operative;
- ha tutti i poteri attinenti l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e può compiere tutti gli atti ed operazioni necessari, conseguenti, inerenti e pertinenti al raggiungimento dei fini istituzionali, fatta eccezione per quelli che il successivo articolo 10 attribuisce alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio,

con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonchè procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, **sottoponendolo** a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente più anziano di età.

#### Art. 9.

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri che durano in carica cinque anni e, tranne i primi nominati nell'atto costitutivo, sono designati come appresso:

- dieci su indicazione del Fondatore;
- due su indicazione degli aderenti che, ai sensi del precedente articolo 6, avranno eseguito conferimenti patrimoniali nella misura ivi specificata.

E' membro a vita del Consiglio di Amministrazione il Fondatore Sergio Estivi.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione dell'ufficio.



Art. 10.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di nominare eventuali uno o più Vice-Presidenti;
- b) di nominare il Segretario Generale e di fissarne il compenso;
- c) di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) di procedere alla nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- e) di deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente;
- f) di approvare entro il mese di marzo il bilancio preventivo e, nei termini di

legge, il bilancio consuntivo.

Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro; l'esercizio finanziario decorre dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

- g) predisporre i programmi annuali e pluriennali di attività;
- h) deliberare tutte le iniziative di attuazione dei fini statutari e del programma annuale;
- i) esaminare le domande di adesione alla Fondazione e decidere, relativamente ad esse;
- l) trasferire la sede della Fondazione;
- m) assumere decisioni circa la stipula di contratti e convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché relativamente alla definizione dell'apparato, alle assunzioni e alla organizzazione del lavoro;
- n) convalidare i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente;
- o) deliberare sulla accensione di mutui, su acquisti e vendite di beni

immobili, su locazioni finanziarie, sulla assunzione di obbligazioni anche cambiarie e su operazioni di disposizione a lungo termine del patrimonio mobiliare.

Art. 11.

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogniqualevolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno meta' dei Consiglieri.

Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di trenta giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se e' presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di audio o di videoconferenza, purchè in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonchè la **contestualità** della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può essere chiamato dal Presidente a deliberare mediante votazione scritta attraverso il servizio di posta elettronica.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti o, nel caso di votazione scritta, dei votanti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12.

#### VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale che, trascritto in apposito registro, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio medesimo.

Art. 13.

#### COLLEGIO SCIENTIFICO

Il Collegio Scientifico e' presieduto dal Presidente ed e' composto sino ad un massimo di dieci membri nominati dal Presidente medesimo.

Il Collegio Scientifico cura la direzione, l'approfondimento, lo studio, la promozione, la realizzazione delle iniziative e delle attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Esso indica, altresì, al Consiglio di Amministrazione le materie e le tematiche di ricerca e sviluppo per le quali conferire borse di studio o premi.

I componenti del Collegio Scientifico durano in carica cinque anni e possono essere **riconfermati**. Essi vengono sostituiti, per il rimanente periodo del quinquennio in corso, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso.

Art. 14.

#### CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO SCIENTIFICO

Il Collegio Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e può essere

convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Collegio stesso.

Art. 15.

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale e' nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica fino a revoca.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi **collegiali**, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo, cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed e' responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Art. 16.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione .

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere **riconfermati**.

Art. 17.

#### ALBO DEI SOCI BENEMERITI

Presso la Fondazione e' istituito l'Albo dei Soci **Benemeriti** nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati nonchè le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

Art. 18.

#### ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio residuo sara' devoluto ad altre organizzazioni non **lucrative** di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 10, primo comma, lettera f), del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).

Art. 19.

#### REGOLAMENTO INTERNO

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie al funzionamento ed al perseguimento dei fini istituzionali, la Fondazione può darsi un Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20.

## DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile, del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 e delle leggi speciali in materia.